SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E IL COMUNE DELL'AQUILA
STIPULATA IN DATA
L'anno 20, il giorno, presso,
SI CONVIENE E SI STIPULA TRA
La Regione Lazio, rappresentata da
, con sede in via R.R. Garibaldi 7 – 00145 ROMA
E
Il Comune dell'Aquila, rappresentato da, con sede in L'Aquila, Via San Bernardino 2;

#### Premesso che:

- i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo sono stati colpiti nei giorni 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 da terremoti di fortissima intensità e da successive scosse sismiche che hanno determinato un grave pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché feriti, sfollati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- il Comune dell'Aquila, a seguito di tale evento, ha messo a disposizione del Dipartimento della Protezionale Civile Nazionale dei moduli abitativi provvisori già realizzati nell'ambito del progetto CASE a seguito dell'ennesimo sisma che ha colpito il Comune dell'Aquila e il centro Italia per destinarli in favore della popolazione sfollata a seguito del recente sisma del 2016;
- il Comune dell'Aquila ha spontaneamente accolto, a partire ai giorni immediatamente successivi al sisma, i nuclei familiari provenienti dai comuni colpiti e recatisi presso il medesimo Comune e richiedenti una immediata ospitalità, procedendo all'assegnazione degli alloggi in via emergenziale sino al 31 ottobre 2016, in comodato d'uso gratuito, con attivazione delle sole utenze per i consumi individuali in capo agli assegnatari stessi previa compilazione da parte dei medesimi richiedenti di un modello di censimento contenente i dati come auto-dichiarati;
- il Sindaco del Comune dell'Aquila ha manifestato la volontà di definire con questa Amministrazione regionale procedure condivise e modalità operative finalizzate a far ricomprendere tale iniziativa all'interno delle diverse soluzioni abitative già poste in essere dalla Regione Lazio;

- con DGR n. 719 del 29.11.2016, le cui premesse ed il relativo dispositivo devono intendersi integralmente richiamati nel presente provvedimento, è stato approvato lo schema di convenzione quadro tra Regione Lazio e Comune dell'Aquila per interventi di sostegno abitativo ai cittadini dei Comuni del Lazio colpiti dal sisma del 2016;
- in data 7 dicembre 2016 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Lazio e il Comune dell'Aquila in attuazione della citata DGR 71 /2016 per il periodo dal 1° novembre 2016 e fino al 21 febbraio 2017;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, è stata disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 è stato prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017 14/11/2017
- in conseguenza della citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 19 agosto 2017 e permangono le necessità di assistenza e accoglienza della popolazione che in seguito agli eventi sismici è rimasta priva di alloggio;

VISTO il decreto legge 24 ottobre 2019, n.123 "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24.10.2019, con il quale, articolo 1, si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza, per i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto – 26/30 ottobre 2016 (articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) al 31 dicembre 2020:

RITENUTO, in particolare, che sia necessario prevedere la possibilità per la suddetta popolazione le seguenti forme di sostegno abitativo:

- per coloro che erano residenti nei comuni interessati alla data del 24.08.2016, che abbiano riportato un esito AEDES di tipo E ovvero altro esito condizionato da F, ovvero un esito B o C, la possibilità di fruire del sostegno abitativo presso i MAP fino alla fruibilità della propria abitazione nel comune di residenza;
- di subordinare la suddetta possibilità al fatto che nell'ambito dell'originario nucleo familiare al 24.08.2016 nessuno dei componenti del suddetto nucleo fruisca del Contributo Autonoma Sistemazione o sia assegnatario di Soluzioni Abitative di Emergenza o di qualsiasi altra misura assistenziale prevista dalle ordinanze di protezione civile;
- di prevedere che la Regione Lazio si faccia carico delle utenze della popolazione ospitata presso i MAP e che abbia fatto richiesta di SAE fino all'assegnazione delle stesse;

 di prevedere che la Regione Lazio si faccia carico delle utenze relative agli alloggi occupati dalla popolazione ospitata presso i MAP e che non ha fatto richiesta di SAE, fino al termine dello stato di emergenza.

RITENUTO di prevedere che la Regione Lazio si faccia carico dell'onere delle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle parti comuni così come quantificate nella presente convenzione nonché delle utenze condominiali e collettive relative agli alloggi occupati dalla popolazione ospitata presso i MAP, il cui pagamento al Comune dell'Aquila sarà subordinato alla verifica, da parte dei Comuni interessati, dei requisiti previsti dalle ordinanze di protezione civile in capo a ciascun assistito. Sono altresì a carico della Regione Lazio gli oneri dell'anno 2020 relativi alle utenze di acqua, energia elettrica e gas per tutti i nuclei occupanti gli alloggi.

CONSIDERATO che gli oneri relativi agli alloggi messi a disposizione dal Comune dell'Aquila, sono di gran lunga inferiori a quelli derivanti dall'ospitalità presso strutture alberghiere e al Contributo di Autonoma Sistemazione, con conseguente vantaggio per la finanza pubblica;

RIBADITO, infatti, che la popolazione interessata dal presente provvedimento, qualora non ospitata presso i MAP, avrebbe comunque diritto al Contributo Autonoma Sistemazione o ad altre forme di assistenza alloggiativa per il medesimo contesto temporale, con oneri economici e finanziari ben maggiori rispetto a quelli di cui al presente provvedimento;

VISTA la nota prot. 79681 del 2 agosto 2017 con la quale questa Regione Lazio comunicava al Comune dell'Aquila la volontà di prorogare la convenzione in essere sino al 31 dicembre 2017, stante il perdurare dello stato di emergenza e delle conseguenti necessità di sostegno abitativo, ai sensi dell'art. 1 sexies ella L. 12 /2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune dell'Aquila n. 440 del 02.10.2017 con la quale si manifesta la disponibilità a prorogare il rapporto convenzionale sopra richiamato;

CONSIDERATO che, anche al fine di poter riconoscere l'eleggibilità della spesa in argomento nell'ambito della contabilità speciale sia necessario chiarire che gli oneri da corrispondere al Comune dell'Aquila non sono qualificati come "locazione" ma attengono ad un onere modale connesso alla natura di comodato del contratto;

RITENUTO, infatti, che, nella fattispecie, non ostino alla qualificazione del contratto come comodato gratuito né il pagamento del "canone", né il pagamento essendo comunque ammesso in giurisprudenza il comodato immobiliare gratuito "cum modo", configurabile qualora il contributo o canone versato dal comodatario al comodante sia esiguo e destinato alla manutenzione dello stabile, o sia destinato ad "alleggerire le corrispondenti spese del proprietario"; infatti, per giurisprudenza pacifica, "in presenza di un modus a carico del comodatario il carattere di essenziale gratuità del comodato viene meno solo se il vantaggio conseguito dal comodante si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione e non certamente allorché il comodatario si limiti al pagamento di una somma periodica a titolo di rimborso spese;

RITENUTO di dover procedere alla stipula di apposita Convenzione con il Comune dell'Aquila fino al 31 dicembre 2020 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza, di cui all'articolo 1 del

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora ne ricorrano i presupposti;

#### Art. 1 – Finalità

La presente convenzione è finalizzata a regolare i rapporti tra la Regione Lazio ed il Comune dell'Aquila per assicurare anche per l'anno 2020, l'ospitalità in favore alle persone sfollate a causa degli eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017 i comuni del Lazio.

In particolare, la presente convenzione è diretta ad assicurare per l'anno 2020 una sistemazione alloggiativa alle persone che abbiano i requisiti assistenziali di cui alla normativa emergenziale del sisma 2016 e che, tra le varie soluzioni consentite dalla normativa e conseguentemente predisposte dalla Regione Lazio, abbiano optato per una sistemazione alloggiativa presso gli alloggi del Progetto CASE e MAP del Comune dell'Aquila.

Il Comune dell'Aquila trasmette, contestualmente alla stipula della presente convenzione, gli elenchi degli assegnatari.

Sulla base di tale lista, la Regione Lazio comunicherà al Comune dell'Aquila i soggetti che risulteranno, a seguito dei controlli di rito, muniti dei prescritti requisiti assistenziali.

Il Comune si impegna quindi a registrare le presenze degli utenti, trasmettendo mensilmente l'elenco all'indirizzo di posta elettronica che sarà indicato dalla Regione Lazio, al fine di consentire alla stessa la verifica periodica circa l'effettiva e continuativa permanenza dei soggetti all'interno degli alloggi.

### Art. 2 - Oneri a carico della Regione Lazio

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, il Comune dell'Aquila si impegna a garantire per l'anno 2020 la fruizione degli alloggi da parte dei nuclei familiari provenienti dai territori laziali fino a quando non saranno consegnate agli stessi le S.A.E (Soluzioni Abitative di Emergenza) e comunque fino al termine dello stato di emergenza, fatta salva la possibilità di ulteriore proroga qualora ne ricorrano le condizioni.

Il Comune dell'Aquila si impegna altresì a garantire la fruizione degli alloggi da parte dei nuclei familiari che non abbiano fatto richiesta di SAE, fino a quando non saranno realizzati i lavori di ricostruzione o riparazione dell'abitazione originaria di residenza e comunque fino al 31.12.2020 e, qualora ne ricorrano i requisiti, fino al termine di dichiarazione dello stato di emergenza.

A tal fine la Regione Lazio comunicherà al Comune dell'Aquila i nominativi degli aventi diritto sulla base della seguente casistica:

- per i residenti nei comuni interessati alla data del 24.08.2016, che abbiano riportato un esito AEDES di tipo E ovvero altro esito condizionato da F, ovvero un esito B o C;
- di subordinare la suddetta possibilità al fatto che nell'ambito dell'originario nucleo familiare al 24.08.2016 nessuno dei componenti del suddetto nucleo fruisca del Contributo Autonoma Sistemazione o sia assegnatario di Soluzioni Abitative di Emergenza.

A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto che gli alloggi di cui alla convenzione stipulata in data 7 dicembre 2016 devono intendersi concessi a titolo di comodato cui accede l'onere modale consistente nel concorso alle spese di gestione e manutenzione da parte del comune dell'Aquila degli alloggi stessi corrisposto dalla Regione Lazio.

In particolare, la Regione Lazio si impegna a sostenere, per tutti gli occupanti degli alloggi e per il periodo da determinarsi ai sensi del precedente articolo 1, gli oneri di compartecipazione alle spese relativi al pagamento delle utenze centralizzate e condominiali.

L'onere modale addebitato dal Comune alla Regione Lazio riguarderà, per tutti i nuclei familiari comodatari degli alloggi e per l'anno 2020, o ulteriore periodo da determinarsi con eventuali proroghe, la copertura dei seguenti costi:

- a) Per tutti gli occupanti degli alloggi gli oneri di compartecipazione alle spese relativi al pagamento delle utenze centralizzate e condominiali per l'anno 2020, quantificate forfettariamente in € 0,60/mq di superficie utile dell'alloggio assegnato.
- b) un onere aggiuntivo in aggiunta a quanto dovuto per le utenze, per il godimento derivante dall'uso dell'immobile, e modulato in ragione dell'ISEE del nucleo comodatario e della zona di riferimento, secondo le due tabelle seguenti:

Valore ISEE	Importo Canone Mensile
Sino a € 7.000,00	€ 15,00
Da 7.000,01 e sino a € 10.000,00	€ 25,00
Da 10.000,01 e sino a € 12.000,00	€ 50,00
da € 12.000,01	Accordi Territoriali secondo il valore medio della prima fascia di oscillazione come di seguito

Zona	Valore di Locazione al Mq/Annuo		
	MIN.	MAX.	MEDIO
11S.Antonio	44,89	64,20	54,54
S.Elia-Gignano-Bazzano-Coppito	42,80	57,41	50,10
Assergi-Paganica-Tempera	37,58	50,11	43,84
Sassa-Preturo-Arischia-Pagliare-Cese	34,44	49,06	41,75
Collebrincioni-Camarda-Pescomaggiore	24,00	32,35	28,17
Bagno-Roio-Pianola	22,96	31,31	27,13

Sono altresì a carico della Regione Lazio gli oneri dell'anno 2020 relativi alle utenze di acqua, energia elettrica e gas per tutti i nuclei occupanti gli alloggi.

Con la sottoscrizione del presente atto il Comune dell'Aquila assicura che siano state effettuate le necessarie verifiche di fruibilità degli alloggi e di sicurezza degli stessi.

### Art. 3 - Modalità di corresponsione dell'onere modale

L'ammontare di quanto dovuto al Comune – in conformità ai criteri e modalità indicati all'articolo 2 – sarà indicato mediante invio di un unico bollettino, riportante una somma onnicomprensiva indicativa del pregresso.

In particolare, per quanto riguarda i consumi generali e condominiali, il Comune si impegna ad inviare con cadenza periodica mensile i relativi bollettini di pagamento sulla base delle rilevazioni delle presenze effettivamente riscontrate nel corso del mese stesso.

I bollettini di pagamento devono essere intestati alla Regione Lazio, via R. R. Garibaldi n. 7 – C.F. 80143490581, devono essere trasmesse per posta ordinaria, in originale, al medesimo indirizzo e anticipate a mezzo e-mail al seguente indirizzo: <u>inclusione.fragilita@regione.lazio.it</u>.

I bollettini devono contenere la seguente dicitura "Sisma Lazio 2016". Non sono accettati bollettini con intestazione diversa o mancanti della predetta dicitura.

Il pagamento del dovuto è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l'istituto bancario/postale ed il conto corrente/postale dedicato, ai sensi della L. 136/2010 s.m., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento (effettivo) delle singole fatture, previa verifica del prezzo praticato e della regolare esecuzione della prestazione fornita.

Il rimborso delle spese delle utenze e degli oneri modali è effettuato con le risorse della Regione Lazio nonché, ove le voci di spesa siano eleggibili, con le risorse statali gestite tramite la contabilità speciale n. 6022, appositamente accesa a favore del Direttore Infrastrutture Regione Lazio – Soggetto Delegato OCDPC 388 2016 Sisma 2016, stante la disponibilità della stessa.

#### Art. 4 - Accesso ai servizi a domanda individuale

Per quanto attiene l'accesso ai servizi a domanda individuale (mensa scolastica, trasporto scolastico, asili nido, etc.) e per quanto non espressamente ricompreso nella presente convenzione, le Regioni e il Comune si impegnano a definire con separati atti le modalità di erogazione e di svolgimento degli stessi, ferma restando l'imputazione dei costi a carico della Regione Lazio.

## Art. 5 - Efficacia convenzione e risoluzione anticipata

La presente convenzione ha efficacia fino alla data del 31 dicembre 2020 e può essere prorogata

per ulteriori periodi in ragione del protrarsi dello stato di emergenza, sulla base di quanto deliberato dalle Autorità competenti.

È possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione previo accordo scritto tra le parti anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

### Art. 6 - Controversie e Foro competente

- 1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa, sono risolte in via amministrativa o conciliativa.
- 2. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro individuato ai sensi di legge.

# Art. 7 - Spese di registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto
Regione Lazio
Comune dell'Aquila
Letto, approvato e sottoscritto, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., con particolare riferimento agli artt.  2 (oneri a carico del Comune dell'Aquila), 3 (oneri a carico della Regione Lazio),  6 (efficacia della convenzione e risoluzione anticipata), 7 (controversie e Foro competente)
Regione Lazio
Comune dell'Aquila